

**Sentenza: 3 marzo 2011, n. 69**

**Materia:** pubblico impiego; personale enti pubblici e locali, aziende pubbliche, sanità; personale regionale; stabilizzazione del personale precario; dirigenza del settore sanitario. Tutela dell'ambiente; rifiuti.

**Limiti violati:** art. 117, comma II, lett. l), Cost.; art. 117, comma III, Cost., con riferimento alla materia del coordinamento della finanza pubblica; art. 117, comma II, lett. s), Cost.; principio della riserva di contrattazione collettiva

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrenti:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** Art. 1, commi da 55 a 63, comma 69 e commi da 83 a 91 L. R. Campania 21 gennaio 2010, n. 2

**Esito:** Illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 55 a 63, comma 69 e commi da 84 a 91 L. R. Campania 21 gennaio 2010, n. 2.

Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa al comma 83 L. R. Campania 21 gennaio 2010, n. 2

**Estensore nota:** Enrico Righi

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna alcune disposizioni della legge finanziaria regionale della Campania per l'esercizio 2010 (L.R. 2/2010).

Si tratta di disposizioni in massima parte riguardanti la materia del pubblico impiego: un primo gruppo di norme prevede la stabilizzazione, nel senso dell'immissione in ruolo, del personale precario con qualifica dirigenziale del settore sanitario.

Altro significativo nucleo normativo predispone un meccanismo incentivante per i dipendenti del settore regionale "allargato", intendendo per tale anche il personale degli enti strumentali, che intendessero risolvere il proprio contratto di lavoro nel triennio 2010-2012.

Vi è poi una norma, oggetto di impugnazione, che senz'altro può definirsi spuria rispetto al contesto dell'impiego pubblico: si tratta di una disposizione (art. 1, comma 69, L. R. citata) che autorizza la protrazione del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti a cura dei consorzi obbligatori, già in fase di scioglimento per effetto di altra disposizione regionale (art. 32 bis L.r. n. 4/2007), disposizione quest'ultima il cui contenuto veniva in qualche modo presupposto dalla successiva disciplina statale (D.L. 195/2009, convertito in legge n. 26/2010).

Risulta formalmente impugnato anche il comma 83 dell'art. 1 della legge regionale citata, che riguarda la modalità con cui la Giunta trasferisce al Consiglio la provvista necessaria alla liquidazione del trattamento spettante ai consiglieri non rieletti.

In relazione alle norme sul personale, il ricorrente ritiene che esse confliggano con l'art. 117, Il comma, lett. l) Cost., per lesione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civilistico, nonché con l'art. 117, III comma, Cost., per quanto riguarda la fissazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. Lamenta inoltre, per quanto si riferisce al meccanismo incentivante introdotto

a favore dei dipendenti che intendano risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro, lesione del principio di riserva di contrattazione collettiva.

Per quel che concerne l'impugnazione delle norme sulla gestione del ciclo dei rifiuti, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 117, comma II, lett. s), Cost., per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

La costituzione in giudizio della Regione Campania non è stata ritenuta ammissibile; la relativa ordinanza è stata adottata all'udienza del 25 gennaio 2011. La Corte dà tuttavia conto delle argomentazioni difensive addotte dalla regione.

Riguardo la tematica della stabilizzazione del personale precario, la difesa regionale sostiene trattarsi di materia attratta dalla potestà legislativa residuale spettante alla regione nell'ambito della più ampia materia dell'ordinamento e dell'organizzazione dei propri uffici. Ritiene che l'amministrazione sia vincolata solo dal limite di spesa imposto dalla legge nazionale.

Con riferimento alle norme sull'incentivo alla risoluzione dei contratti di lavoro individuali, la difesa regionale rivendica addirittura la natura virtuosa delle norme, in quanto dirette a contenere, in futuro, la spesa pubblica. Ribadisce l'afferenza delle norme alla materia dell'organizzazione e dell'ordinamento degli uffici.

Per quanto attiene in fine le disposizioni sulla gestione del ciclo dei rifiuti, la Regione Campania asserisce che la complessità del settore è tale per cui non potrebbe mai escludersi un intervento, quanto meno sugli aspetti organizzativo- concertativi, del legislatore regionale, venendo in considerazione, tra le altre, la materia del governo del territorio.

L'avvocatura regionale definisce l'impugnazione del comma 83 dell'art. 1 della legge campana addirittura "una svista" del ricorrente: tale sarebbe il livello di sicurezza con il quale la norma può attribuirsi alla competenza esclusiva regionale (si tratta del già ricordato meccanismo di trasferimento contabile dalla Giunta al Consiglio della provvista necessaria alla liquidazione dei consiglieri non rieletti).

I commi da 55 a 63 dell'art. 1 della legge campana, che riguardano la stabilizzazione dei precari in qualifica dirigenziale nel settore sanitario, sono affetti da illegittimità costituzionale, secondo la Corte, sia sotto il profilo della violazione del principio che riserva allo Stato la disciplina dell'ordinamento civilistico (art. 117, II comma, lett. l) Cost.), sia sotto il profilo della violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, III comma, Cost.).

Osserva la Corte come la normativa in questione incida su un elemento del contratto accidentale ma importante, pregnante in questo caso, ossia il termine di durata dello stesso, con effetto certamente novativo in senso totale, consistente nella nascita di un nuovo rapporto di lavoro, a tempo indeterminato stavolta, che integra il prodotto tipico della stabilizzazione.

Aggiunge la Corte che le norme statali (D.L. 1° luglio 2009 n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102) escludono recisamente la possibilità che la stabilizzazione riguardi personale in qualifica dirigenziale. Risulta poi pacifica l'applicazione del divieto agli enti del servizio sanitario, quali amministrazioni ricomprese nel novero di cui all'art. 1, comma II, del d.lgs. n. 165/2001.

Con riguardo alla violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, la sentenza in esame evidenzia, richiamando conforme giurisprudenza, come la spesa destinata al personale costituisca un aggregato importante della spesa di parte corrente e non una singola voce di dettaglio. Ne consegue che le disposizioni che vi si riferiscono, limitandosi a stabilire obiettivi di carattere generale, assurgono al

rango di principi fondamentali, come tali vincolanti per il legislatore regionale nell'ambito della potestà concorrente.

La finalità di contenimento della spesa pubblica ispira e permea, oltre la richiamata normativa statale, anche la successiva, recata dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per l'esercizio 2010).

Per quel che attiene ai commi da 84 a 91 dell'art. 1 della legge impugnata, relativi all'introduzione di un meccanismo incentivante la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali, i giudici costituzionali, dopo aver precisato che la ricerca per l'individuazione della materia su cui incide la norma va condotta tenendo conto dell'oggetto e della *ratio*, in modo da poter focalizzare anche l'interesse tutelato, evidenziano come l'istituto divisato, altrove con gergo giornalistico definito "rottamazione", presenti tratti prettamente civilistici, incidendo in modo palese sul rapporto di lavoro dei dipendenti. Da ciò consegue che, al di là del dichiarato intento di contenere la spesa pubblica, le disposizioni finiscono per invadere la potestà legislativa statale per violazione dell'art. 117, Il comma, lett. l), della Costituzione. Ciò avviene per il tramite della violazione degli articoli da 40 a 50 del d.lgs. n. 165/2001, disposizioni statali che riservano alla contrattazione collettiva la regolazione del rapporto di lavoro privatizzato con le pubbliche amministrazioni.

Anche la questione relativa al comma 69 dell'art. 1 della legge campana viene considerata fondata.

In particolare, rileva la Corte come tale disposizione, nel protrarre la fase transitoria di gestione del ciclo dei rifiuti da parte dei consorzi obbligatori, ritardandone la presa in carico da parte delle province, violi il decreto legge 30 dicembre 2009 n. 195, convertito in legge 26 febbraio 2010 n. 26. Tale normativa statale in qualche modo presupponeva l'immediato trasferimento alle province delle funzioni, già disposto dall'art. 32 bis della L.r. Campania n. 4/2007, disposizione modificata dal comma 69 impugnato.

La questione non può considerarsi afferente la materia del governo del territorio, bensì quella della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, come tale riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del secondo comma dell'art. 117 Cost.

Da ultimo, merita rilevare come la Corte quasi "tranci" la questione dell'art. 1, comma 83, della legge impugnata dal Governo, disposizione che si limita a prevedere un adempimento contabile conseguenza di un preesistente obbligo di legge (regionale), sul rilievo che il trasferimento da Giunta a Consiglio della provvista utile per provvedere alla liquidazione dei consiglieri non rieletti non può considerarsi innovativo del panorama civilistico.

La questione viene conseguentemente ritenuta infondata.